

**Statuto FIFA 2004**, approvato dal Congresso Straordinario della FIFA di Doha del 19 ottobre 2003 in vigore il 1° gennaio 2004 completato e / o corretto in occasione del Congresso ordinario della FIFA svolto a Marrakesch il 12 settembre 2005, le cui modifiche sono entrate in vigore dal 1° dicembre 2005. Inoltre successivamente completato e/o corretto in occasione del Congresso ordinario della FIFA svoltosi a Monaco l'8 giugno 2006, le cui modifiche sono entrate in vigore dal **1° agosto 2006. Annotato a cura dell'avv. Gaetano Aita**

# **STATUTO DELLA FIFA**

## SOMMARIO

### Statuto FIFA

#### Definizioni

- I. Disposizioni generali
- II. Membri
- III. Presidente onorario e membro onorario
- IV. Confederazioni
- V. Organizzazione
  - A. Congresso
  - B. Comitato Esecutivo
  - C. Presidente
  - D. Comitato d'Urgenza
  - E. Commissioni permanenti
- VI. Misure disciplinari
- VII: Organi giurisdizionali
- VIII. Arbitraggio
- IX. Sottomissione alle decisioni della FIFA
- X. Segreteria Generale
- XI. Finanze
- XII. Diritti sulle competizioni e le manifestazioni
- XIII. Competizioni
  - A. Competizioni finali
  - B. Gare e competizioni internazionali
- XIV. Disposizioni finali

## DEFINIZIONI

**I termini di seguito elencati sono così definiti:**

**FIFA:** Fédération Internationale de Football Association

**Associazione:** associazione nazionale affiliata alla FIFA e membro della FIFA, salvo indicazioni contrarie nel testo.

**Lega:** organizzazione subordinata ad una associazione nazionale.

**Associazioni britanniche:** le quattro Associazioni del Regno Unito: *The Football Association*, *The Scottish Football Association*, *The Football Association of Wales* e *The Irish Football Association* (Irlanda del Nord).

**IFAB:** *International Football Association Board*

**Confederazione:** insieme di Associazioni nazionali affiliate alla FIFA e che fanno parte di uno stesso continente o di regioni geografiche assimilabili.

**Congresso:** l'organo legislativo della FIFA.

**Comitato Esecutivo:** l'organo esecutivo della FIFA.

**Membro:** associazione nazionale ammessa dal Congresso della FIFA.

**Ufficiale:** ogni dirigente, membri di una commissione, arbitro ed assistente arbitrale, allenatore, preparatore e tutti i responsabili tecnici, mediche e amministrative della FIFA, all'interno di una confederazione, di una associazione nazionale, di una lega o di una società.

**Calciatore:** tutti i giocatori di calcio tesserati presso un'associazione nazionale

**Football Association:** giuoco controllato dalla FIFA e praticato secondo le Regolamenti del Giuoco.

Il maschile generico utilizzato per semplicità si applica al sesso femminile così come il singolare può avere significato plurale e viceversa.

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Nome e sede

La Federazione Internazionale di Football Association (FIFA) è un'associazione iscritta alla Camera di Commercio ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

La sede della FIFA è a Zurigo (Svizzera). Può essere trasferita altrove unicamente su decisione del Congresso.

### Articolo 2 - Obiettivo

La FIFA si propone di:

- a) migliorare costantemente il giuoco del calcio e diffonderlo nel mondo tenendo in considerazione il suo impatto universale, educativo, culturale e umanitario, mettendo in pratica dei programmi di sviluppo rivolti in modo particolare ai giovani;
- b) organizzare le proprie competizioni internazionali;
- c) stabilire delle regole e fare in modo che vengano rispettate;
- d) controllare il giuoco del calcio in tutte le sue forme, adottando tutte le misure necessarie o consigliabili per impedire la violazione dello Statuto, dei regolamenti, delle decisioni della FIFA e dei Regolamenti del Giuoco;
- e) impedire che determinati metodi e pratiche compromettano l'integrità del giuoco o delle competizioni o che diano luogo a degli abusi nell'ambito del giuoco del calcio.

### Articolo 3 - Lotta contro la discriminazione e il razzismo

Ogni discriminazione nei confronti di un paese, di un individuo o di un gruppo di persone per motivi etnici, di sesso, di lingua, di religione, di politica o per qualsiasi altro motivo è espressamente vietata, pena la sospensione o l'esclusione.

### Articolo 4 - Promozione delle relazioni amichevoli

La FIFA promuove le relazioni amichevoli:

- a) tra i membri, le Confederazioni, le società, gli ufficiali e i calciatori. Tutti gli individui e le organizzazioni coinvolti nel giuoco del calcio, sono tenuti a rispettare lo Statuto, i regolamenti e i principi del fair-play.
- b) in seno alla società civile, a fini umanitari.

La FIFA mette a disposizione gli organi necessari per risolvere tutte le controversie che si possono verificare tra i membri, le Confederazioni, le società, gli ufficiali e i calciatori.

### Articolo 5 - Calciatori

Lo status dei calciatori e le modalità dei loro trasferimenti sono governati da un regolamento specifico promulgato dal Comitato Esecutivo.

### Articolo 6 - Regolamenti del Giuoco

1. I Regolamenti del Giuoco del calcio si applicano a tutti i membri della FIFA. Soltanto l'IFAB ha il potere di promulgarli e modificarli.
2. L'IFAB è composto da otto membri. Quattro sono designati dalla FIFA, gli altri quattro dalle Associazioni britanniche.
3. Il funzionamento e le competenze dell'IFAB sono contenuti in un regolamento specifico.
4. ciascun membro della FIFA praticherà il Football (calcio a 5) secondo le regole del giuoco approvato dal Comitato Esecutivo della FIFA. **(1)**

(1) Comma 4 aggiunto dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006.

### Articolo 7 - Comportamento degli organi e dei dirigenti

Nell'esercitare le loro attività, gli organi ed i dirigenti devono rispettare lo Statuto, il regolamento, le decisioni e il Codice Etico della FIFA. Il Codice Etico è stabilito dal

Comitato Esecutivo.

### **Articolo 8 - Lingue ufficiali**

1. Le lingue ufficiali della FIFA sono l'Inglese, lo Spagnolo, il Francese e il Tedesco. L'Inglese è la lingua ufficiale dei verbali, della corrispondenza e delle comunicazioni.
2. I membri hanno il compito di provvedere alla traduzione nella lingua dei loro rispettivi paesi.
3. Le lingue ufficiali del Congresso sono l'Inglese, il Francese, lo Spagnolo, il Tedesco, il Russo, l'Arabo e il Portoghese. Le traduzioni in queste lingue devono essere effettuate da interpreti professionisti. I delegati possono parlare nella loro lingua madre a patto che sia garantita la traduzione in una delle lingue ufficiali del Congresso da parte di un interprete qualificato.
4. Lo Statuto, il Regolamento d'Applicazione dello Statuto, il Regolamento del Congresso, le decisioni e le comunicazioni della FIFA sono redatti nelle quattro lingue ufficiali. In caso di discordanza, farà fede la versione inglese.

## **II. MEMBRI**

### **Articolo 9 - Ammissione, sospensione ed esclusione**

Il Congresso decide l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei membri.

### **Articolo 10 - Ammissione**

1. Può diventare membro della FIFA ogni associazione responsabile dell'organizzazione e del controllo del giuoco del calcio in un paese. In questo contesto, per "paese" si intende uno stato indipendente riconosciuto dalla comunità internazionale. Con riserva delle eccezioni previste ai comma 5 e 6, la FIFA non riconosce che una sola organizzazione per paese.
2. Un'associazione non può essere ammessa come membro soltanto a condizione di essere stata precedentemente affiliata a titolo provvisorio a una confederazione per almeno due anni.
3. Ogni associazione che desidera diventare membro della FIFA deve presentare una richiesta scritta alla Segreteria Generale della FIFA.
4. Lo statuto dell'associazione, da allegare alla richiesta di ammissione, deve obbligatoriamente prevedere:
  - a) il suo impegno a conformarsi, in ogni momento, allo Statuto, ai regolamenti e alle decisioni della FIFA e della sua confederazione;
  - b) il suo impegno a osservare le Regolamenti del Giuoco in vigore;
  - c) il riconoscimento della giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport, conformemente allo Statuto.
5. Ognuna delle quattro Associazioni britanniche è riconosciuta come membro individuale della FIFA.
6. Con l'autorizzazione dell'associazione del paese da cui dipende, un'associazione di una regione che non ha ancora ottenuto l'indipendenza può comunque fare richiesta di ammissione alla FIFA.
7. Il Regolamento d'Applicazione dello Statuto regola le modalità e le procedure di ammissione
8. Questo articolo non influisce sullo status dei membri attuali.

### **Articolo 11 - Richiesta e procedura per la candidatura**

1. Il Comitato Esecutivo raccomanda al Congresso l'ammissione o il rifiuto dell'associazione. Quest'ultima può sostenere, davanti al Congresso, le motivazioni della sua richiesta.
2. Il nuovo membro acquisisce i diritti e gli obblighi derivanti dal suo status non appena la sua ammissione diventa effettiva. I suoi delegati hanno il diritto al voto e possono essere eletti con effetto immediato.

## Articolo 12 - Diritti dei membri

1. I membri dispongono dei seguenti diritti:
  - a) Partecipare al Congresso;
  - b) Formulare delle proposte riguardanti i punti all'ordine del giorno del Congresso;
  - c) Proporre dei candidati alla presidenza della FIFA;
  - d) Partecipare alle competizioni organizzate della FIFA;
  - e) Partecipare ai programmi d'aiuto e di sviluppo della FIFA;
  - f) Godere di tutti i diritti derivanti dal presente Statuto e da altri regolamenti.
2. L'esercizio di questi diritti è soggetto alle riserve derivanti dalle altre disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti d'applicazione.

## Articolo 13 - Obblighi dei membri

1. I membri hanno i seguenti obblighi:
  - a) Osservare sempre lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi della FIFA come pure le decisioni prese in appello, dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) come previsto dall'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA; **(1)**
  - b) Partecipare alle competizioni organizzate dalla FIFA;
  - c) Provvedere al versamento delle quote dovute;
  - d) Far rispettare dai propri membri lo Statuto, il regolamento, le direttive e le decisioni degli organi della FIFA;
  - e) Rispettare i Regolamenti del Giuoco;
  - f) Osservare tutti gli altri obblighi derivanti dal presente Statuto e da altri regolamenti.
2. La violazione dei suoi obblighi da parte di un membro comporta le sanzioni previste dal presente Statuto.

(1) Comma 1 lett. a) così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente comma 1 lett. a): Osservare sempre lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi della FIFA;

## Articolo 14 - Sospensione

1. Il Congresso ha il potere di sospendere un membro. Tuttavia il Comitato Esecutivo può sospendere, con effetto immediato, un membro colpevole di violare ripetutamente e in maniera grave i suoi obblighi. Se non viene nel frattempo interrotta dal Comitato Esecutivo, la sospensione resta in vigore fino al Congresso successivo.
2. Ogni sospensione deve essere confermata da una maggioranza dei tre quarti dei voti espressi durante il Congresso successivo, in caso contrario essa viene annullata.
3. La sospensione comporta la perdita automatica delle prerogative legate allo status di membro. Agli altri membri è vietato mantenere delle relazioni in ambito sportivo con un membro sospeso. La Commissione Disciplinare può infliggere altre sanzioni.
4. I membri che non partecipano a due competizioni della FIFA per almeno quattro anni consecutivi sono privati del loro diritto di voto al Congresso, finché non rispetteranno i loro obblighi.

## Articolo 15 - Espulsione

1. Il Congresso può espellere qualsiasi membro:
  - a) che non ha rispettato i suoi impegni finanziari nei confronti della FIFA, oppure
  - b) colpevole di grave violazione dello Statuto, dei regolamenti, delle decisioni e del Codice Etico della FIFA, oppure
  - c) che non gode più della condizione di associazione rappresentante il calcio nel proprio paese.
2. Ogni espulsione necessita la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Congresso aventi diritto al voto e richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

### **Articolo 16 - Dimissione**

1. Ogni membro può chiedere la dimissione dalla FIFA al termine di un anno civile. La dimissione va annunciata mediante una lettera raccomandata alla Segreteria Generale almeno 6 mesi prima della fine dell'anno civile.
2. La dimissione diventa giuridicamente valida soltanto nel momento in cui il membro avrà rispettato tutti i suoi obblighi finanziari nei confronti della FIFA e degli altri membri.

### **Articolo 17 - Organi**

1. Gli organi all'interno della FIFA possono essere designati unicamente mediante elezione o per nomina interna. Lo statuto dei membri deve prevedere un sistema che garantisca loro un'indipendenza totale quando procedono alle elezioni e alle nomine.
2. La FIFA non riconosce gli organi che non siano stati eletti conformemente alle disposizioni del comma, 1. Quanto detto è valido anche per gli organi eletti o nominati soltanto ad interim.
3. La FIFA non riconosce le decisioni di organi che non siano stati eletti o nominati conformemente alle disposizioni del comma 1.

### **Articolo 18 - Status delle leghe e degli altri raggruppamenti di società**

1. Le leghe o altri raggruppamenti di società affiliati ad uno stato membro della FIFA sono subordinati ad esso e devono essere da esso riconosciuti. Le competenze, i diritti e gli obblighi di questi raggruppamenti sono stipulati nello statuto del membro ed i loro propri statuti e regolamenti devono essere approvati dal membro stesso.
2. Ogni membro dovrà assicurare, conformemente allo statuto, che le società ad esso affiliate siano in grado di prendere tutte le decisioni derivanti dalla loro affiliazione alla sua struttura, indipendentemente da ogni entità esterna. Tale obbligo è valido qualunque sia la forma giuridica della società affiliata. Inoltre, il membro deve assicurarsi che nessuna persona fisica o morale (holding e filiali comprese) non controllino più di una società allorquando esiste il rischio che ciò metta in pericolo l'integrità del gioco o di una competizione.

## **III. PRESIDENTE ONORARIO E MEMBRO ONORARIO**

### **Articolo 19 - Presidente onorario e membro onorario**

1. Il Congresso può accordare ad una personalità il titolo di Presidente onorario o di membro onorario come riconoscimento ai servizi resi alla causa del giuoco del calcio
2. La loro nomina è proposta dal Comitato Esecutivo.
3. Il Presidente onorario o il membro onorario può partecipare al Congresso a titolo consultivo.

## **IV. CONFEDERAZIONI**

### **Articolo 20 - Confederazioni**

1. I membri che fanno parte di uno stesso continente sono raggruppati in seno alle seguenti Confederazioni riconosciute dalla FIFA:
  - a) Confederación Sudamericana de fútbol – CONMEBOL
  - b) Asian Football Confederation - AFC
  - c) Union des Associations Européennes de Football - UEFA
  - d) Confédération Africaine de Football - CAF
  - e) Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football - CONCACAF
  - f) Oceania Football Confederation - OFC
2. La FIFA può, in via eccezionale, autorizzare una confederazione ad accettare come membro un'associazione appartenente geograficamente ad un altro continente e non affiliata alla

confederazione di questo continente. In questo caso, dovrà essere richiesto il parere della confederazione geograficamente interessata.

3. Ciascuna confederazione ha i seguenti diritti e obblighi:
  - a) rispettare e far rispettare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni della FIFA;
  - b) collaborare a stretto contatto con la FIFA in tutti i campi che hanno a che fare con la realizzazione dell'obiettivo indicato all'art.2 e con l'organizzazione delle competizioni internazionali;
  - c) organizzare le proprie competizioni tra società, conformemente al calendario internazionale;
  - d) organizzare le proprie competizioni internazionali, in particolare quelle giovanili, conformemente al calendario internazionale;
  - e) assicurarsi che nessuna lega internazionale o altro raggruppamento analogo di società o di leghe sia stato formato senza il proprio consenso e l'approvazione della FIFA;
  - f) concedere, su richiesta della FIFA, alle Associazioni non ancora ammesse, lo status di membro provvisorio che dà loro diritto a partecipare alle competizioni e alle conferenze. Gli altri diritti e doveri delle Associazioni ammesse come membri provvisori sono regolate dallo statuto e dai regolamenti della confederazione. I membri provvisori non possono partecipare alle competizioni finali della FIFA;
  - g) designare i membri del Comitato Esecutivo ai quali essa ha diritto, conformemente allo Statuto;
  - h) approfondire, in maniera attiva e costruttiva, il contatto e la collaborazione con la FIFA nell'ambito di riunioni consultive per il bene del giuoco del calcio e risolvere tutti i problemi legati ai suoi interessi e a quelli della FIFA;
  - i) assicurarsi che i rappresentanti nominati in seno agli organi della FIFA o al Comitato Esecutivo svolgano la loro attività nello spirito di reciproco rispetto, solidarietà, riconoscenza e fair-play;
  - j) istituire delle commissioni che lavoreranno in stretta collaborazione con le relative commissioni della FIFA;
  - k) autorizzare, in via eccezionale e previo accordo della FIFA, un'associazione affiliata ad un'altra confederazione (o delle società affiliate alla suddetta associazione) a partecipare alle competizioni che organizza;
  - l) adottare, in collaborazione con la FIFA, tutte le misure necessarie per lo sviluppo del giuoco del calcio quali programmi di sviluppo, organizzazione di corsi, conferenze sul continente interessato;
  - m) nominare gli organi necessari allo svolgimento di tali incarichi;
  - n) procurarsi le risorse necessarie allo svolgimento di tali incarichi.
4. Il Comitato Esecutivo può attribuire alle Confederazioni altri compiti o competenze. A tale scopo la FIFA può concludere gli accordi corrispondenti con le rispettive Confederazioni.
5. Lo statuto e i regolamenti delle Confederazioni devono essere sottoposti all'approvazione della FIFA.

## V. ORGANIZZAZIONE

### Articolo 21 - Organi

1. Il Congresso è l'organo legislativo e l'istanza suprema.
2. Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo.
3. La Segreteria Generale è l'organo amministrativo.
4. Le commissioni permanenti e ad hoc hanno il compito di consigliare e di assistere il Comitato Esecutivo nell'esercizio delle sue funzioni. Le loro principali attribuzioni sono fissate nel presente Statuto e la loro composizione, il loro funzionamento e i loro compiti complementari sono definiti in regolamenti specifici.

## **A. Congresso**

### **Articolo 22 - Congresso**

1. Il Congresso può prendere forma di un Congresso ordinario o straordinario.
2. Il Congresso ordinario ha luogo ogni anno: Il Comitato Esecutivo ne fissa il luogo e la data che sono comunicati per iscritto ai membri almeno tre mesi prima. La convocazione formale si fa per iscritto almeno un mese prima della data del Congresso. Con la convocazione si invia l'ordine del giorno, la relazione del Presidente, la contabilità annuale e la relazione dell'organo di revisione.
3. Il Comitato Esecutivo può convocare un Congresso straordinario in qualsiasi momento.
4. Il Comitato Esecutivo può convocare un Congresso straordinario qualora un quinto dei membri ne faccia richiesta scritta. Nella suddetta richiesta devono essere specificate le questioni all'ordine del giorno. Il Congresso straordinario deve aver luogo entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.
5. Il luogo, la data e l'ordine del giorno devono essere comunicati ai membri almeno due mesi prima della data del Congresso straordinario. Non si può apportare nessuna modifica all'ordine del giorno di un Congresso straordinario.

### **Articolo 23 - Diritto di voto, delegati, osservatori**

1. Ciascun membro dispone di un voto al Congresso. Soltanto i membri presenti possono votare. Essi sono rappresentati dai loro delegati. Essi non possono votare né per procura né per corrispondenza.
2. I delegati al Congresso devono appartenere all'associazione membro che essi rappresentano ed essere nominati dall'organo competente di questa associazione.
3. I rappresentanti delle Confederazioni possono partecipare al Congresso in qualità di osservatori.
4. Durante il periodo del loro mandato, i membri del Comitato Esecutivo non possono essere designati come delegati della loro associazione.
5. Il Presidente dirige lo svolgimento del Congresso conformemente al Regolamento del Congresso.

### **Articolo 24 - Candidati alla presidenza della FIFA**

1. Soltanto i membri sono autorizzati a proporre i candidati alla presidenza. Questi dovranno comunicare per iscritto il nome del loro candidato alla Segreteria Generale della FIFA almeno due mesi prima della data del Congresso.
2. La Segreteria Generale comunicherà ai membri i nomi dei candidati proposti almeno un mese prima della data del Congresso.

### **Articolo 25 - Ordine del giorno del Congresso ordinario**

1. Il Segretario Generale stabilisce l'ordine del giorno in base alle proposte del Comitato Esecutivo e dei membri. Le proposte che un membro intende sottoporre al Congresso devono essere inviate per iscritto almeno due mesi prima della data del Congresso, con una breve motivazione.
2. I punti di seguito elencati devono obbligatoriamente figurare all'ordine del giorno del Congresso:
  - a) verifica della conformità della convocazione e della composizione del Congresso allo Statuto;
  - b) approvazione dell'ordine del giorno;
  - c) comunicazioni del Presidente;
  - d) nomina di cinque membri incaricati del controllo dei verbali;
  - e) nomina degli scrutatori;

- f) sospensione o esclusione di un membro, qualora se ne presenti la necessità;
  - g) approvazione del verbale del precedente Congresso;
  - h) relazione sulle attività (attività svolte dal precedente Congresso in poi);
  - i) presentazione del bilancio consolidato e revisionato e della contabilità delle entrate e delle uscite;
  - j) approvazione della contabilità annuale;
  - k) approvazione del bilancio;
  - l) ammissione in qualità di membro, qualora se ne presenti la necessità;
  - m) voto riguardante le proposte di emendamento dello Statuto, del Regolamento d'Applicazione dello Statuto e del Regolamento del Congresso, qualora se ne presenti la necessità;
  - n) discussione delle proposte dei membri e del Comitato Esecutivo a patto che siano state inviate entro i termini stabiliti dal comma 1, qualora se ne presenti la necessità;
  - o) designazione dell'organo di revisione, qualora se ne presenti la necessità;
  - p) elezione del Presidente e nomina dei vicepresidenti e dei membri del Comitato Esecutivo, qualora se ne presenti la necessità.
3. L'ordine del giorno di un Congresso ordinario può essere modificato su richiesta dei tre quarti dei membri presenti al Congresso ed aventi diritto al voto.

### **Articolo 26 - Modifica dello Statuto, del Regolamento d'Applicazione dello Statuto, del Regolamento del Congresso**

1. Il Congresso è autorizzato a modificare lo Statuto, il Regolamento d'Applicazione dello Statuto e il Regolamento del Congresso.
2. Le proposte di emendamento dello Statuto, presentate per iscritto e accompagnate da una breve motivazione, devono essere inviate alla Segreteria Generale dai membri o dal Comitato Esecutivo. Ciascuna proposta è valida se presentata per iscritto e sostenuta da almeno altri due membri.
3. Affinché un emendamento dello Statuto sia votato, dovrà essere presente la maggioranza assoluta (la metà più uno) dei membri con diritto al voto.
4. Affinché sia adottata, una richiesta di emendamento dello Statuto deve ottenere i tre quarti dei voti dei membri presenti con diritto al voto.
5. Le proposte di emendamento del Regolamento d'Applicazione dello Statuto e del Regolamento del Congresso, per iscritto e accompagnate da una breve motivazione, possono essere inviate alla Segreteria Generale dai membri o dal Comitato Esecutivo.
6. Una proposta di emendamento del Regolamento d'Applicazione dello Statuto e del Regolamento del Congresso viene adottata se ha raccolto i voti di consenso della maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto al voto.

### **Articolo 27 - Elezione, altre decisioni, maggioranza richiesta**

1. Le elezioni avvengono con voto segreto
2. Tutte le altre decisioni che richiedono un voto sono prese per alzata di mano o con l'aiuto di strumenti di voto elettronici. Se il voto per alzata di mano non permette di stabilire la maggioranza richiesta a favore di una proposta, il voto sarà effettuato mediante appello nominale, chiamando i membri secondo l'ordine alfabetico inglese.
3. Per l'elezione del Presidente, è necessario raggiungere al primo turno i due terzi dei voti validamente espressi. Per il secondo turno ed eventuali turni successivi, è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. Dal secondo turno e in presenza di più di due candidati, sarà inoltre eliminato dopo ogni votazione colui che ha ottenuto il minor numero di voti fino a quando non resteranno in lizza soltanto due candidati.
4. Salvo disposizioni contrarie presenti nello Statuto, le decisioni sono prese per maggioranza semplice dei voti validamente espressi. Le astensioni non saranno considerate nel calcolo della maggioranza.

**Articolo 28 - Verbale**

1. Il Segretario Generale è incaricato del verbale del Congresso.
2. Il verbale del Congresso è controllato dai membri nominati a tale scopo.

**Articolo 29 - Entrata in vigore delle decisioni**

Salvo decisione contraria del Congresso, le decisioni prese entreranno in vigore 60 giorni dopo la sua chiusura del Congresso stesso.

**B. COMITATO ESECUTIVO****Articolo 30 - Composizione, elezione del Presidente, dei vicepresidenti e dei membri**

1. Il Comitato Esecutivo è composto da 24 membri:
  - 1 presidente eletto dal Congresso
  - 8 vicepresidenti e
  - 15 membri, nominati dalle Confederazioni e le Associazioni.
2. Il Presidente è eletto dal Congresso nel corso dell'anno successivo alla Coppa del Mondo. Il mandato ha una durata di quattro anni, inizia al termine del Congresso nel corso del quale il Presidente è stato eletto e può essere rinnovato.
3. I membri del Comitato Esecutivo sono nominati dalle rispettive Confederazioni ad eccezione del vicepresidente che rappresenta le quattro Associazioni britanniche il quale viene eletto da queste Associazioni. Tutte le Confederazioni e le quattro Associazioni britanniche devono prendere un'unica decisione in merito a quando vogliono nominare o eleggere i loro membri in seno al Comitato Esecutivo della FIFA. I prossimi Congressi delle Confederazioni e delle quattro Associazioni britanniche dovranno comunque prendere tale decisione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto. Una Confederazione può nominare o rinominare soltanto metà dei suoi membri (in caso di numero dispari la metà dei membri da nominare più o meno uno) e soltanto ogni due anni. I mandati dei membri del Comitato Esecutivo dureranno quattro anni dal momento del loro insediamento a cura del Congresso FIFA. Se una Confederazione o le quattro Federazioni britanniche decidono di cambiare l'anno delle nomine oppure delle elezioni nel loro Statuto, il mandato del Vice Presidente e dei membri nominati per il Comitato Esecutivo della FIFA, sarà prorogato di un anno, ma solo per una volta. Un membro entrato nel Comitato esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo dal Congresso della FIFA.

Le Confederazioni dispongono dei seguenti seggi: (1)

- |    |          |                    |             |
|----|----------|--------------------|-------------|
| a) | CONMEBOL | vicepresidente (1) | membri (2)  |
| b) | AFC      | vicepresidente (1) | membri (3)  |
| c) | UEFA     | vicepresidenti (2) | membri (5)  |
| d) | CAF      | vicepresidente (1) | membri (3)  |
| e) | CONCACAF | vicepresidente (1) | membri (2)  |
| f) | OFC      | vicepresidente (1) | membri (-)  |
| g) | le       | 4 Associazioni     | britanniche |
|    |          | vicepresidente (1) | membri (-)  |
- 4) Più membri della stessa associazione non possono avere contemporaneamente lo status di membro del Comitato Esecutivo.
  - 5) I mandati dei vicepresidenti e dei membri durano quattro anni. Essi possono essere rinnovati.
  - 6) Se il Presidente è permanentemente o temporaneamente impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, può essere rappresentato fino al Congresso successivo dal vicepresidente in carica da più tempo. Se necessario, il Congresso dovrà eleggere un nuovo Presidente.
  - 7) I membri del Comitato Esecutivo che non possono più esercitare le loro funzioni sono immediatamente sostituiti dalle loro Confederazioni o le Associazioni che li hanno designati,

per il resto del loro mandato.

(1) Comma 3 così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Marrakesch del 12 settembre 2005, in vigore dal 1° dicembre 2005. Si riporta il testo del previgente comma 3:

I membri del Comitato Esecutivo sono nominati dalle confederazioni ad eccezione del vicepresidente che rappresenta le quattro associazioni britanniche il quale viene eletto da queste associazioni. Il loro mandato inizia dopo l'insediamento da parte del Congresso.

Le confederazioni dispongono dei seguenti seggi:

a)	CONMEBOL	vicepresidente (1)	membri (2)
b)	AFC	vicepresidente (1)	membri (3)
c)	UEFA	vicepresidenti (2)	membri (5)
d)	CAF	vicepresidente (1)	membri (3)
e)	CONCACAF	vicepresidente (1)	membri (2)
f)	OFC	vicepresidente (1)	membri (-)
g)	le 4 associazioni britanniche vicepresidente (1) membri (-)		

### **Articolo 31 - Competenze del Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo risolve tutti i casi che non rientrano nella sfera di competenza del Congresso o di altri organi, in virtù della legge o del presente Statuto.
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno.
3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente. Il Comitato Esecutivo deve essere convocato dal Presidente se almeno tredici membri lo richiedono.
4. Il Comitato Esecutivo nomina i presidenti, i vicepresidenti e i membri delle commissioni permanenti.
5. Il Comitato Esecutivo nomina i presidenti, i vicepresidenti e i membri degli organi giurisdizionali.
6. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Ciascun membro del Comitato Esecutivo ha il diritto di proporre i punti che desidera vengano trattati.
7. In caso di necessità, il Comitato Esecutivo può, in qualsiasi momento, decidere di creare nuove commissioni ad hoc.
8. Il Comitato Esecutivo nomina i delegati della FIFA e dell'IFAB.
9. Il Comitato Esecutivo stabilisce i regolamenti specifici delle commissioni permanenti e delle commissioni ad hoc.
10. Il Comitato Esecutivo nomina e revoca il Segretario Generale su proposta del Presidente. Il Segretario Generale assiste d'ufficio alle sedute di ciascuna commissione.
11. Il Comitato Esecutivo determina la sede e le date delle competizioni finali della FIFA come pure il numero di squadre di ciascuna confederazione ammesse a parteciparvi.
12. Il Comitato Esecutivo approva il regolamento d'organizzazione interno della FIFA.

## **C. PRESIDENTE**

### **Articolo 32 - Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente la FIFA.
2. Egli è incaricato soprattutto :
  - a) di mettere in pratica le decisioni del Congresso e del Comitato Esecutivo tramite la Segreteria Generale;
  - b) del controllo dei lavori della Segreteria Generale;
  - c) delle relazioni tra la FIFA e le Confederazioni, i membri, gli organi politici e le organizzazioni internazionali
3. Il Presidente è l'unico autorizzato a proporre la nomina o la revoca del Segretario Generale
4. Il Presidente presiede tutte le sedute del Congresso, del Comitato Esecutivo, del Comitato d'Urgenza e delle commissioni di cui è stato nominato presidente.
5. Il Presidente vota al Comitato Esecutivo e, in caso di parità di voti, il suo è preponderante.
6. In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati d'ufficio dal vicepresidente disponibile in carica da più tempo.
7. Le altre competenze del Presidente sono stabilite nel Regolamento d'Organizzazione interno della FIFA.

## **D. COMITATO D'URGENZA**

### **Articolo 33 - Comitato d'Urgenza**

1. Il Comitato d'Urgenza si occupa di tutte le questioni che devono essere risolte tra una seduta e l'altra del Comitato Esecutivo. Esso è composto dal Presidente della FIFA e da un rappresentante di ciascuna confederazione scelto tra i membri del Comitato Esecutivo. I suoi membri sono nominati dal Comitato Esecutivo per la durata di quattro anni.
2. Le sedute del Comitato d'Urgenza sono convocate dal Presidente. Se una convocazione non può avvenire in tempo utile, le decisioni possono essere prese mediante altri mezzi di comunicazione. Le decisioni entrano in vigore con effetto immediato. Il Presidente informa immediatamente il Comitato Esecutivo delle decisioni prese dal Comitato d'Urgenza.
3. Ogni decisione presa dal Comitato d'Urgenza deve essere confermata dal Comitato Esecutivo nel corso della sua seduta successiva.
4. Se il Presidente è impossibilitato a partecipare alla seduta, egli è rappresentato dal vicepresidente in carica da più tempo.
5. Il Presidente ha il potere di designare un sostituto quando un membro è impossibilitato o ricusato. Il sostituto deve far parte del Comitato Esecutivo e della stessa confederazione a cui appartiene il membro impossibilitato o ricusato.

## **E. COMMISSIONI PERMANENTI**

### **Articolo 34 - Commissioni permanenti**

1. Le commissioni permanenti sono:
  - a) La Commissione delle Finanze
  - b) La Commissione di Revisione Interna
  - c) La Commissione d'Organizzazione della Coppa del Mondo della FIFA
  - d) La Commissione d'Organizzazione della Coppa delle Confederazioni della FIFA
  - e) La Commissione d'Organizzazione dei Tornei Olimpici di Calcio
  - f) La Commissione d'Organizzazione del Campionato del Mondo Juniores della FIFA
  - g) La Commissione del Calcio Femminile e delle Competizioni Femminili della FIFA
  - h) La Commissione di Futsal (Calcio a 5)
  - i) La Commissione d'Organizzazione del Campionato del Mondo delle Società della FIFA
  - j) La Commissione degli Arbitri (1)
  - k) La Commissione Tecnica e dello Sviluppo
  - l) La Commissione di Medicina Sportiva
  - m) La Commissione per lo Status del Calciatore
  - n) La Commissione delle Questioni Giuridiche
  - o) La Commissione per il Fair-Play e le Responsabilità Sociali (2)
  - p) La Commissione dei Media
  - q) La Commissione delle Associazioni
  - r) La Commissione del Calcio
  - s) La Commissione di Studi Strategici
  - t) Il Consiglio per il Marketing e la Televisione
2. I presidenti e i vicepresidenti delle commissioni permanenti devono essere membri del Comitato Esecutivo, ad eccezione del presidente e del vicepresidente della Commissione di Revisione Interna, che non possono esserlo in nessun caso.
3. I membri delle commissioni permanenti sono nominati dal Comitato Esecutivo su richiesta dei membri della FIFA, del Presidente della FIFA o delle Confederazioni. I presidenti e vicepresidenti e i membri delle commissioni permanenti sono nominati per la durata di quattro anni.
4. La composizione e le attribuzioni delle diverse commissioni sono governate da regolamenti

specifici.

5. Il presidente rappresenta la commissione e ne dirige l'attività conformemente al regolamento.
6. Ciascuna commissione può istituire un Bureau e/o una sottocommissione per trattare gli affari urgenti.
7. Le commissioni possono, inoltre, proporre al Comitato Esecutivo degli emendamenti dei loro regolamenti.

(1) Comma 1 lett. j) così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Marrakesch del 12 settembre 2005, in vigore dal 1° dicembre 2005. Si riporta il testo del previgente comma 1 lett. j): La Commissione degli Arbitri e degli Assistenti Arbitrali.

(2) Comma 1 lett. o) così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente comma 1 lett. o): La Commissione per l'Etica e il Fair-Play

### **Articolo 35 - Commissione delle Finanze**

La Commissione delle Finanze soprintende alla gestione finanziaria e consiglia il Comitato Esecutivo per quanto riguarda le questioni finanziarie e di gestione del patrimonio. Essa analizza il budget e i conti annuali della FIFA preparati dal Segretario Generale e li sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo.

### **Articolo 36 - Commissione di Revisione Interna**

La Commissione di Revisione Interna garantisce la conformità e l'affidabilità dei conti e verifica i rapporti dei revisori esterni su richiesta del Comitato Esecutivo.

### **Articolo 37 - Commissione d'organizzazione della Coppa del Mondo della FIFA**

La Commissione d'Organizzazione della Coppa del Mondo della FIFA organizza la Coppa del Mondo conformemente al regolamento in vigore, al capitolato e al contratto tra la FIFA e l'associazione organizzatrice.

### **Articolo 38 - Commissione d'Organizzazione della Coppa delle Confederazioni della FIFA**

La Commissione d'Organizzazione della Coppa delle Confederazioni della FIFA organizza la Coppa delle Confederazioni della FIFA conformemente al regolamento in vigore, al capitolato e al contratto tra la FIFA e l'associazione organizzatrice.

### **Articolo 39 - Commissione d'Organizzazione dei Tornei Olimpici di Calcio**

La Commissione d'Organizzazione dei Tornei Olimpici di Calcio organizza i Tornei Olimpici di Calcio conformemente al regolamento in vigore e alla Carta Olimpica.

### **Articolo 40 - Commissione d'Organizzazione del Campionato del Mondo Juniores della FIFA**

La Commissione d'Organizzazione del Campionato del Mondo Juniores della FIFA organizza il Campionato del Mondo Juniores della FIFA e il Campionato del Mondo U-17 della FIFA conformemente ai regolamenti in vigore, al capitolato e ai contratti tra la FIFA e le Associazioni organizzatrici.

### **Articolo 41 - Commissione del Calcio Femminile e delle Competizioni Femminili**

La Commissione del Calcio Femminile organizza la Coppa del Mondo di Calcio Femminile e il Campionato del Mondo Femminile U-19 della FIFA conformemente ai regolamenti in vigore, al capitolato e ai contratti tra la FIFA e le Associazioni organizzatrici. Essa tratta tutte le questioni relative al calcio femminile in generale.

### **Articolo 42 - Commissione di Futsal (Calcio a 5)**

La Commissione di Futsal organizza il Campionato del Mondo di Futsal della FIFA conformemente al regolamento in vigore, al capitolato e al contratto tra la FIFA e

l'associazione organizzatrice. Essa elabora le Regolamenti del Giuoco del Futsal e tratta tutte le questioni relative al Futsal in generale.

#### **Articolo 43 - Commissione d'Organizzazione del campionato del Mondo delle Società della FIFA**

La Commissione d'Organizzazione del Campionato del Mondo delle Società della FIFA organizza il Campionato del Mondo della Società della FIFA conformemente al regolamento in vigore, al capitolato e al contratto tra la FIFA e l'associazione organizzatrice.

#### **Articolo 44 - Commissione degli Arbitri (1)**

La Commissione degli Arbitri applica e interpreta i Regolamenti del Giuoco. Essa può proporre gli emendamenti necessari al Comitato Esecutivo. Essa designa gli arbitri e gli assistenti arbitrali per le competizioni organizzate dalla FIFA.

(1) Art. 44 così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Marrakesch del 12 settembre 2005, in vigore dal 1° dicembre 2005. Si riporta il testo del precedente art. 44:

Articolo 44 - Commissione degli Arbitri e degli Assistenti Arbitrali

La Commissione degli Arbitri e degli Assistenti Arbitrali applica e interpreta le Regolamenti del Giuoco. Essa può proporre gli emendamenti necessari al Comitato Esecutivo. Essa designa gli arbitri e gli assistenti arbitrali per le competizioni organizzate dalla FIFA.

#### **Articolo 45 - Commissione Tecnica e di Sviluppo**

La Commissione Tecnica e di Sviluppo analizza i principali aspetti della formazione e dello sviluppo tecnico del calcio.

#### **Articolo 46 - Commissione di Medicina Sportiva**

La Commissione di Medicina Sportiva tratta tutte le questioni mediche relative al calcio.

#### **Articolo 47 - Commissione per lo Status del Calciatore**

La Commissione per lo Status del Calciatore stabilisce e si assume l'incarico di far rispettare il Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Essa fissa lo status dei calciatori durante le varie competizioni della FIFA. La sua competenza giurisdizionale è stabilita nel Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

I lavori della Camera di Risoluzione delle Controversie, secondo il Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori e il Regolamento di Procedura di tale camera, sono ugualmente nella sfera di competenza di questa commissione.

#### **Articolo 48 - Commissione delle Questioni Giuridiche**

La Commissione delle Questioni giuridiche si occupa dell'analisi di tutte le questioni giuridiche legate al calcio e all'evoluzione dello Statuto e dei regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e dei membri.

#### **Articolo 49 - La Commissione per il Fair-Play e le Responsabilità Sociali (1)**

la Commissione per il Fair-Play e di Responsabilità Sociale si occupa di tutte le questioni attinenti al fair-play del calcio a livello mondiale, controlla il rispetto delle norme di fair-play, sovrintende e supervisiona il comportamento di tutti i partecipanti al gioco del calcio.

(1) Art. 49 così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente articolo:

Articolo 49 - Commissione per l'Etica e il Fair-Play

La Commissione per l'Etica e il Fair-Play si occupa di tutte le questioni etiche nel calcio e della promozione del fair-play.

#### **Articolo 50 - Commissione dei Media**

La Commissione dei Media si occupa delle condizioni di lavoro dei media durante le manifestazioni della FIFA e della collaborazione con i gruppi di media internazionali.

**Articolo 51 - Commissione delle Associazioni**

La Commissione delle Associazioni si occupa delle relazioni tra le FIFA e i membri e cerca delle soluzioni per ottimizzare la loro collaborazione. Questa commissione segue ugualmente l'evoluzione dello Statuto e dei regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e dei membri.

**Articolo 52 - Commissione del Calcio**

La Commissione del Calcio si occupa delle questioni di calcio, in particolare della sua struttura come pure delle relazioni tra società, leghe, membri, Confederazioni e la FIFA.

**Articolo 53 - Commissione di Studi Strategici**

La Commissione di Studi Strategici si occupa delle strategie globali e della struttura politica, economica e sociale del calcio.

**Articolo 54 - Consiglio per il Marketing e la Televisione**

Il Consiglio per il Marketing e la Televisione ha il ruolo di consulente del Comitato Esecutivo nell'ambito dell'elaborazione e dell'esecuzione dei contratti che legano la FIFA a vari partner di marketing/televisione e analizza le strategie di marketing e di televisione.

**VI. MISURE DISCIPLINARI****Articolo 55 - Misure disciplinari**

Le misure disciplinari sono, in particolare, le seguenti:

1. contro le persone fisiche e morali:
  - a) messa in guardia
  - b) biasimo
  - c) multa
  - d) restituzione di premi
2. contro le persone fisiche:
  - a) ammonimento
  - b) espulsione
  - c) sospensione dalla gara
  - d) interdizione dallo spogliatoio e/o dalla panchina di riserva
  - e) interdizione dallo stadio
  - f) divieto di esercitare ogni attività relativa al calcio
3. contro le persone morali
  - a) interdizione di tesserare nuovi calciatori
  - b) obbligo di giocare a porte chiuse
  - c) obbligo di giocare su terreno neutro
  - d) divieto di giocare in un determinato stadio
  - e) annullamento di risultati di gare
  - f) esclusione
  - g) forfait
  - h) detrazione di punti
  - i) relegazione forzata in una categoria inferiore
4. Il Comitato Esecutivo stabilisce un Codice Disciplinare.

**VII. ORGANI GIURISDIZIONALI**

**Articolo 56 - Organi giurisdizionali (1)**

1. Gli organi giurisdizionali della FIFA sono:
  - a) la Commissione di Disciplina
  - b) la Commissione d'Appello
  - c) la Commissione Etica
2. La competenza e il funzionamento di questi organi sono regolati dal Codice disciplinare della FIFA e dal Codice di etica della FIFA.
3. Le competenze giurisdizionali di alcune commissioni sono riservate.

(1) Art. 56 così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente articolo:

Articolo 56 - Organi giurisdizionali

1. Gli organi giurisdizionali della FIFA sono:

a) la Commissione di Disciplina b)

la Commissione d'Appello

2. La competenza e il funzionamento di questi organi sono regolati dal Codice Disciplinare della FIFA.

3. Le competenze giurisdizionali di alcune commissioni sono riservate.

**Articolo 57 - Commissione di Disciplina**

1. La Commissione di Disciplina è composta da un presidente, un vicepresidente e dal numero richiesto di membri. Il suo presidente e il suo vicepresidente devono avere una formazione giuridica.
2. Il funzionamento della Commissione è regolato dal Codice Disciplinare della FIFA. La Commissione si riunisce in presenza di almeno tre membri. All'occorrenza, il presidente della Commissione può emettere da solo una sentenza.
3. La Commissione di Disciplina può adottare le sanzioni elencate nel presente Statuto e nel Codice Disciplinare nei confronti dei membri, delle società, degli ufficiali, dei calciatori come pure degli agenti di gare e degli agenti di calciatori.
4. La competenza disciplinare del Congresso e del Comitato Esecutivo di pronunciare delle sospensioni e delle esclusioni dei membri è riservata.

**Articolo 58 - Commissione d'Appello**

1. La Commissione d'Appello è formata da un presidente, un vicepresidente e dal numero richiesto di membri. Il suo presidente e vicepresidente devono avere una formazione giuridica.
2. Il funzionamento della Commissione è regolato dal Codice Disciplinare della FIFA. La Commissione tiene le proprie sedute in presenza di almeno tre membri. All'occorrenza, il presidente può emettere da solo una sentenza.
3. La Commissione si occupa dei ricorsi interposti contro le decisioni della Commissione di Disciplina che i regolamenti della FIFA non dichiarano definitive come pure delle decisioni della Commissione per lo Status del Calciatore relative alla qualificazione nella squadra rappresentativa.
4. Le decisioni della Commissione d'Appello sono definitive e vincolanti per tutte le parti interessate, con riserva di un ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

**Articolo 59 - Commissione Etica (1)**

1. la Commissione Etica è formata da un presidente, un Vice Presidente e dal numero di membri ritenuto necessari.
2. questo organo è regolato dal Codice di etica della FIFA come stabilito dal Comitato Esecutivo della FIFA

(1) Art. 59 introdotto dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006.

**VIII. ARBITRAGGIO****Articolo 60 - Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) (1) (2) (3)**

1. La FIFA offre la possibilità di fare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, un tribunale arbitrale indipendente con sede a Losanna (Svizzera), per ogni controversia tra la FIFA e le Confederazioni, i membri, le leghe, le società, i calciatori, gli ufficiali, gli agenti di gare e gli agenti di calciatori con licenza.
2. La procedura arbitrale è regolata dal Codice dell'Arbitraggio in materia di sport **del TAS**. In pratica, il TAS applica in primo luogo le varie regole emesse dalla FIFA e a titolo suppletivo, la legge svizzera.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 59 - Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)

(2) Articolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Marrakesch del 12 settembre 2005, in vigore dal 1° dicembre 2005. Si riporta il testo del precedente art.icolo.

Articolo 59 - Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)

1. La FIFA offre la possibilità di fare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, un tribunale arbitrale indipendente con sede a Losanna (Svizzera), per ogni controversia tra la FIFA e le confederazioni, i membri, le leghe, le società, i calciatori, gli ufficiali, gli agenti di gare e gli agenti di calciatori con licenza.
2. La procedura arbitrale è regolata dal Codice dell'Arbitraggio in materia di sport. In pratica, il TAS applica le varie regole emesse dalla FIFA o, all'occorrenza, dalle confederazioni, i membri, le leghe, le società e, a titolo suppletivo, la legge svizzera.

(3) Con la **Circolare n. 827 FIFA**, approvata il 10 dicembre 2002 sono stati apportati alcuni emendamenti relativi al Tribunale Arbitrale del Calcio (TAF) - Corte Arbitrale per lo Sport (CAS). Si riportano per estratto gli emendamenti e le relative interpretazioni inerenti:

**Tribunale Arbitrale del Calcio (TAF) - Corte Arbitrale per lo Sport (CAS)**

Il Congresso Straordinario della FIFA tenutosi il 7 luglio 2001 a Buenos Aires (Argentina), aveva stabilito la creazione di un Tribunale Arbitrale del Calcio. In seguito a tale decisione, l'amministrazione della FIFA aveva inizialmente optato per l'istituzione di un tribunale arbitrale completamente indipendente con proprie infrastrutture ed amministrazione. Ben presto apparve evidente alla FIFA che i finanziamenti messi a disposizione per la creazione della Camera Internazionale per l'Arbitraggio del Calcio (CIAF) erano lungi dall'essere sufficienti per raggiungere gli obiettivi proposti, e cioè, istituire e rendere operativa una camera arbitrale indipendente per il calcio. E' accertato che le misure richieste per realizzare tale progetto indipendente necessitano di tempi troppo lunghi rispetto ai limiti imposti dalla necessità di realizzare il nuovo sistema giudiziario entro i termini stabiliti dallo Statuto FIFA. Nell'ultima riunione tenutasi a Zurigo (Svizzera) il 23/24 settembre 2002, il Comitato Esecutivo della FIFA ha riconosciuto che il progetto di istituire un tribunale arbitrale totalmente indipendente, come era stato originariamente previsto, non è possibile. Il Comitato Esecutivo ha quindi chiesto al Presidente FIFA di valutare delle alternative che potessero garantire gli stessi risultati. In particolare, è stata esaminata la possibilità da parte della FIFA di riconoscere la giurisdizione della Corte Arbitrale dello Sport (CAS). Il Comitato Esecutivo ha incaricato il Presidente di intraprendere tutte le azioni ritenesse necessarie per la realizzazione di tale progetto. Dopo numerosi dialoghi tra la FIFA e il Consiglio Internazionale di Arbitraggio per lo Sport (ICAS), l'organizzazione che dirige la CAS, quest'ultimo ha acconsentito alla creazione di una lista di arbitri addetti alle questioni relative al calcio, secondo quanto stabilito dallo Statuto FIFA; dal canto suo la FIFA ha acconsentito a riconoscere la giurisdizione della CAS. In occasione della riunione tenutasi a Osaka (Giappone) l'11 novembre 2002, l'ICAS ha formalmente confermato l'integrazione nella CAS della lista recentemente creata di arbitri esperti in questioni relative al calcio. Siamo estremamente lieti di informare che la CAS, quale organo di appello, secondo quanto stabilito dallo Statuto FIFA, è pronta ad occuparsi delle decisioni prese a partire dall'11 novembre 2002. Quanto detto sopra si applica anche per le controversie che la CAS dovrà trattare come unico organo decisionale. Saranno applicate le vigenti norme procedurali della CAS. L'amministrazione sarà diretta dall'attuale Segretario Generale della CAS che provvederà a nominare altri funzionari incaricati di un'adeguata gestione dei casi relativi al calcio. A tale riguardo, vorremmo sottolineare che la CAS ha confermato che i Regolamenti del Giuoco saranno esclusi dalle procedure arbitrali. Si osserva che l'ICAS, organo competente per le nomine ufficiali degli arbitri addetti alla CAS, ha accettato la lista di arbitri precedentemente nominati per il TAF da parte delle Confederazioni, della FIFPro e della FIFA. La FIFA consiglia alle parti coinvolte in controversie di rivolgersi ad arbitri delle liste menzionate. Tali arbitri hanno ricevuto l'incarico fino al 31 dicembre 2003. Nel corso del prossimo anno la FIFA insieme all'ICAS provvederà ad elaborare una procedura adeguata per la nomina degli arbitri per un periodo di 4 anni, a partire dal 1° gennaio 2004, esattamente come tutti gli altri arbitri della CAS. Siamo convinti che il riconoscimento della giurisdizione della CAS da parte del sistema del calcio contribuirà a creare la base necessaria per garantire e preservare la certezza del diritto nel mondo del calcio, nonché assicurare la continuità e lo sviluppo nello spirito della FIFA.

### **Articolo 61 - Competenze del TAS (1) (2)**

1. Ogni ricorso contro le decisioni finali prese dagli Organi giurisdizionali della FIFA e delle decisioni prese dalle Confederazioni, membri o leghe, devono essere depositate presso il TAS entro 21 giorni dalla notifica della decisione.
2. Si può fare ricorso al TAS solo dopo aver esaurito ogni altro grado di giudizio interno.
3. Il TAS non si occupa dei ricorsi relativi:
  - a) alla violazione dei Regolamenti del Giuoco;
  - b) a una sospensione inferiore o uguale a quattro gare o tre mesi ad eccezione delle decisioni in materia di doping; **(3)**
  - c) alle decisioni contro le quali sia possibile un ricorso presso un tribunale arbitrale indipendente, regolarmente costituito, previsto dalla normativa di una Associazione o di una Confederazione.
4. Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'Organo decisionale della FIFA competente o in alternativa il TAS possono dare effetto sospensivo al ricorso.
5. L'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) è abilitata, dopo aver esaurito tutti i gradi di giudizio interno della FIFA, a fare reclamo solo in relazione a decisioni relative al doping in conformità al precedente par. 1 **(4)**

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 60 - Competenze del TAS

(2) L'articolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Marrakesch del 12 settembre 2005, in vigore dal 1° dicembre 2005. Si riporta il testo del precedente articolo.

Articolo 60 - Competenze del TAS

1. Soltanto il TAS può occuparsi dei ricorsi interposti contro qualsiasi decisione o sanzione disciplinare presa in ultima istanza da un'autorità della FIFA, di una confederazione, di un membro o di una lega. Il ricorso deve essere depositato al TAS entro un termine di dieci giorni successivamente alla comunicazione della decisione.

2. Il TAS non si occupa dei ricorsi relativi:

a) alla violazione dei Regolamenti del Giuoco;

b) a una sospensione inferiore o uguale a quattro gare o tre mesi;

c) a una decisione di un tribunale arbitrale di un'associazione o di una confederazione, indipendente e regolarmente costituito.

3. Inoltre, il TAS ha il compito di regolare ogni controversia che oppone un terzo a una delle entità o persone menzionate al comma 1 purché ci sia una convenzione di arbitraggio.

(3) Comma 3 lett. b) così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente comma 3 lett. b): a una sospensione inferiore o uguale a quattro gare o tre mesi.

(4) Comma 5 così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente comma 5: L'Agenzia Mondiale Antidoping (AMA) è abilitata, solo in relazione a decisioni relative al doping, a fare reclamo presso il TAS dopo aver esaurito tutte i gradi di giudizio interno: della FIFA, della Confederazione o dell'Associazione.

### **Articolo 62 – Impegno (1)**

1. Le Confederazioni, i membri e le leghe si impegnano a riconoscere il TAS come istanza giuridica indipendente. Essi s'impegnano a prendere tutte le disposizioni necessarie affinché sia i loro membri che i calciatori e gli ufficiali si sottomettano all'arbitraggio del TAS. Le stesse disposizioni vanno applicate agli agenti di gare e agli agenti di calciatori con licenza.
2. È vietato ogni ricorso davanti a un tribunale ordinario, salvo se è specificatamente previsto dai regolamenti della FIFA.
3. Le Associazioni devono inserire nel loro statuto una disposizione secondo la quale le loro società e i loro membri non possono portare una controversia davanti a tribunali ordinari ma dovranno sottoporre ogni eventuale disputa agli organi giurisdizionali dell'associazione, della confederazione o della FIFA.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 61 – Impegno

## **IX. SOTTOMISSIONE ALLE DECISIONI DELLA FIFA**

### **Articolo 63 – Principio (1)**

1. Le Confederazioni, i membri e le leghe si impegnano a sottomettersi in maniera definitiva alle decisioni delle istanze competenti della FIFA che, conformemente al suo Statuto, sono definitive e non possono costituire oggetto di un ricorso.
2. Essi si impegnano a prendere tutte le disposizioni necessarie affinché i loro membri come pure i loro calciatori e ufficiali si sottomettano a tali decisioni.
3. Le stesse disposizioni vanno applicate agli agenti organizzatori di gare e agli agenti di calciatori con licenza.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 62 – Principio

### **Articolo 64 – Sanzioni (1)**

Ogni infrazione alle suddette prescrizioni sarà sanzionata conformemente al Codice Disciplinare della FIFA.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 63 – Sanzioni

## **X. SEGRETERIA GENERALE**

### **Articolo 65 - Segreteria Generale (1)**

La Segreteria Generale svolge tutti i compiti amministrativi della FIFA sotto la direzione del

## Segretario Generale.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 64 - Segreteria Generale

### Articolo 66 - Segretario Generale (1)

1. Il Segretario Generale dirige la Segreteria Generale.
2. Egli è assunto in base a un contratto di diritto privato.
3. I suoi compiti sono:
  - a) l'esecuzione delle decisioni del Congresso e del Comitato Esecutivo conformemente alle istruzioni del Presidente;
  - b) la gestione della contabilità della FIFA;
  - c) la produzione dei verbali del Congresso e del Comitato Esecutivo, del Comitato d'Urgenza, delle commissioni permanenti e delle commissioni ad hoc;
  - d) la corrispondenza della FIFA
  - e) le relazioni con le Confederazioni, i membri e le commissioni;
  - f) l'organizzazione della Segreteria Generale;
  - g) l'assunzione e il licenziamento del personale della Segreteria Generale.
  - h) la firma delle decisioni a nome e per conto delle Commissioni FIFA se non c'è una disposizione contraria nei Regolamenti corrispondenti. (2)
4. I quadri dirigenti (direttori) della Segreteria Generale sono nominati dal Presidente su proposta del Segretario Generale.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 65 - Segretario Generale

(2) Comma 3 così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Marrakesch del 12 settembre 2005, in vigore dal 1° dicembre 2005. Si riporta il testo del precedente comma 3:

I suoi compiti sono:

- a) l'esecuzione delle decisioni del Congresso e del Comitato Esecutivo conformemente alle istruzioni del Presidente;
- b) la gestione della contabilità della FIFA;
- c) la produzione dei verbali del Congresso e del Comitato Esecutivo, del Comitato d'Urgenza, delle commissioni permanenti e delle commissioni ad hoc;
- d) la corrispondenza della FIFA
- e) le relazioni con le confederazioni, i membri e le commissioni;
- f) l'organizzazione della Segreteria Generale;
- g) l'assunzione e il licenziamento del personale della Segreteria Generale.

## XI. FINANZE

### Articolo 67 – Esercizio (1)

1. L'esercizio sociale della FIFA ha una durata di 4 anni ed inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della competizione finale della Coppa del Mondo della FIFA.
2. Le entrate e le spese della FIFA devono essere equilibrate sull'esercizio. Devono essere costituite delle riserve per garantire la realizzazione dei compiti principali della FIFA.
3. Il Segretario Generale ha il compito di elaborare il bilancio consolidato annuale della FIFA e delle sue filiali entro il 31 dicembre.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 66 – Esercizio

### Articolo 68 - Organo di Revisione (1)

L'organo di revisione verifica i conti approvati dalla Commissione delle Finanze e presenta un rapporto al Congresso. Esso è nominato per un periodo di quattro anni. Il suo mandato può essere rinnovato.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 67 - Organo di Revisione

### Articolo 69 - Quota annuale (1)

1. La quota annuale deve essere effettuata il 1° gennaio di ogni anno. La quota dei nuovi membri per l'anno in corso deve essere versata entro un termine di 30 giorni dalla fine del Congresso durante il quale essi sono ammessi.

2. L'importo della quota annuale è stabilito dal Congresso ogni quattro anni, su proposta del Comitato Esecutivo. È lo stesso per tutti i membri e non può essere superiore a USD 1.000.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 68 - Quota annuale

### **Articolo 70 – Compensazione (1)**

La FIFA può compensare i crediti nei confronti dei suoi membri con le loro risorse.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 69 – Compensazione

### **Articolo 71 – Contributi (1)**

1. I membri versano un contributo alla FIFA per ogni gara internazionale disputata da due squadre nazionali di serie A. Per gara internazionale si intende anche ogni gara disputata nell'ambito dei Tornei Olimpici di Calcio. La percentuale è calcolata in funzione delle entrate lorde conformemente al Regolamento d'Applicazione dello Statuto e deve essere versata dall'associazione del paese nel quale ha luogo la gara.
2. Le Confederazioni possono esigere una percentuale indipendentemente dalla FIFA. Le modalità sono regolate dai loro statuti o regolamenti.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 70 – Contributi

### **Articolo 72 – Diritti (1)**

1. La FIFA, i suoi membri e le Confederazioni sono proprietari originari, senza restrizione di contenuto, di tempo, di luogo e di diritto, di tutti i diritti che possono derivare dalle competizioni e da altre manifestazioni che rientrano nell'ambito delle loro rispettive competenze. In particolare, fanno parte di tali diritti i diritti patrimoniali di ogni tipo, i diritti di registrazione, di riproduzione e di diffusione audiovisive, i diritti multimediali, i diritti di marketing e di promozione come pure i diritti di proprietà intellettuale quali i diritti di segni distintivi e i diritti d'autore.
2. Il Comitato Esecutivo determina il tipo di sfruttamento e l'ampiezza di utilizzo di tali diritti adottando dei provvedimenti speciali. **Il Comitato Esecutivo è libero di decidere se sfruttare o meno questi diritti da solo o con terzi oppure delegarne lo sfruttamento a terzi.**

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 71 – Diritti

### **Articolo 73 – Autorizzazione (1)**

1. La FIFA, i membri e le Confederazioni soltanto possono autorizzare la diffusione delle gare e delle manifestazioni che dipendono dalla loro sfera di competenza con dei supporti audiovisivi in particolare e ciò a prescindere da considerazioni di luogo, di contenuto, di data, di tecnica o di diritto.
2. Il Comitato Esecutivo emana un regolamento specifico a tale scopo.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 72 – Autorizzazione

## **XII. COMPETIZIONI**

### **A. COMPETIZIONI FINALI**

#### **Articolo 74 – Sito (1)**

1. Il sito scelto per ogni competizione finale organizzata dalla FIFA è determinato dal Comitato Esecutivo. Come regola generale, le competizioni non devono svolgersi due volte di seguito sullo stesso continente. Il Comitato Esecutivo decreta le direttive al riguardo.
3. I rispettivi regolamenti delle Coppe del Mondo della FIFA determinano la parte delle entrate

lorde globali che sarà utilizzata a fini di sviluppo.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 73 – Sito

## **B. GARE E COMPETIZIONI INTERNAZIONALI**

### **Articolo 75 - Calendario internazionale (1)**

Il Comitato Esecutivo stabilisce, con l'accordo delle Confederazioni un calendario internazionale delle gare alle quali le Confederazioni, i membri e le leghe sono tenuti a conformarsi.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 74 - Calendario internazionale

### **Articolo 76 - Gare e competizioni internazionali (1)**

1. Il Comitato Esecutivo ha il compito di decretare tutte le disposizioni relative all'organizzazione di gare e di competizioni internazionali che coinvolgono delle squadre rappresentative, delle leghe e/o delle squadre di società. Nessuna gara o competizione può avere luogo senza essere prima stata autorizzata dalla FIFA.
2. Il Comitato Esecutivo può decretare disposizioni tecniche.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 75 - Gare e competizioni internazionali

### **Articolo 77 – Contatti (1)**

1. Per ogni gara o contatto sportivo di un membro con un'associazione non appartenente alla FIFA, con dei membri provvisori delle Confederazioni o le loro società è necessario l'accordo della FIFA
2. È vietata qualsiasi gara con una squadra i cui calciatori non fanno parte di una società o di una lega appartenente a un membro della FIFA.
3. I membri e le loro società non sono abilitati a giocare sul territorio di un altro membro senza l'autorizzazione di quest'ultimo.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 76 – Contatti

### **Articolo 78 – Autorizzazione (1)**

Ogni associazione, lega o società appartenente a un membro non può affiliarsi, se non in via eccezionale, a un altro membro o partecipare a delle competizioni sul territorio di quest'ultimo senza l'autorizzazione dei suddetti membri e della FIFA.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 77 – Autorizzazione

## **XIII. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 79 - Casi non previsti e di forza maggiore (1)**

Il Comitato Esecutivo prende una decisione definitiva in tutti i casi non previsti dal presente Statuto o nei casi di forza maggiore.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 78 - Casi non previsti e di forza maggiore

### **Articolo 80 – Dissoluzione (1)**

Nel caso di dissoluzione della FIFA, il suo patrimonio sarà consegnato al tribunale supremo del paese in cui ha sede, il quale provvederà alla sua gestione, come farebbe un "buon padre di famiglia" fino alla ricostituzione della FIFA.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 79 – Dissoluzione

### **Articolo 81 - Entrata in vigore (1)**

Il presente Statuto è stato adottato durante il Congresso straordinario del 19 ottobre 2003 a Doha. Entra in vigore il 1° gennaio 2004. L'art. 30 par. 3, l'articolo 34 par. 1 lett. J, l'articolo 44, l'articolo 59, l'articolo 60, l'articolo 65 par. 3 sono stati completati o corretti in occasione del Congresso ordinario della FIFA svolto a Marrakesch il 12 settembre 2005. Le modifiche entrano in vigore dal 1° dicembre 2005. L'art. 6, par. 4; l'art. 13 par. 1 lett. a; l'art. 34, par 1 lett. o; l'art. 49, l'art. 56, par 1 lett. c e par. 2; l'art. 59; l'art. 61 par. 3 lett. b e par. 5, sono stati revisionati e/o modificati dal Congresso ordinario della FIFA svoltosi a Monaco l'8 giugno 2006. Questi emendamenti sono entrati in vigore dal 1° agosto 2006.

(1) Titolo così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente Titolo: Articolo 80 - Entrata in vigore

Doha, il 19 ottobre 2003/Marrakech, il 12 settembre 2005, Munich, 8 giugno 2006

Per il Comitato Esecutivo della FIFA

Il Presidente della FIFA  
Joseph S. Blatter

Il Segretario Generale  
Urs Linsi